



COPIA

N. 9
Reg. delib.

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO	APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO EDILIZIO.
----------------	--

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **quattordici** del mese di **marzo** alle ore **18:30**, nella sede comunale, previa notifica degli avvisi di convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Pubblica così composto:

	Presente/Assente		Presente/Assente
BRIZ DANIELA	Presente	MASETTI GIANLUCA	Presente
ANGELI DARIO	Presente	ROUSSEL MARIO	Presente
DURI' ANNARITA	Presente	GARGARI MARCO	Presente
NININO ALVEO	Presente	CATTARINUSSI ELISA	Presente
BLASIGH KARIN	Presente	CEDARMAS MAURO	Assente
PETRICHUOTTO SANDRA	Presente	GALLIUSSI DAMIANO	Presente
ABRAMO GABRIELLA	Presente	PONTONUTTI SANDRO	Presente
LANDRISCINA ANNA	Presente	DE MICHIELIS MARIA-CRISTINA	Presente
SALA FRANCO	Presente		

Presenti 16 Assenti 1

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il **SEGRETARIO DONATI DEBORA.**

BRIZ DANIELA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento iscritto all'ordine del giorno di cui all'oggetto sul quale sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49 c. 1 del Testo Unico degli Enti Locali del 18.08.2000 n. 267.

OGGETTO	APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO EDILIZIO.
----------------	--

IL CONSIGLIO COMUNALE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

presentata dal Responsabile dell'Area Tecnica

VISTO il vigente Regolamento Edilizio Comunale adottato, congiuntamente al Programma di Fabbricazione, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 30.01.1970 e approvato con D.P.G.R. n. 28/URB del 02.02.1972;

RILEVATA la necessità di provvedere ad approvare una modifica al suddetto regolamento, tramite la sostituzione integrale degli articoli 50 e 51 come da testo allegato;

CONSIDERATO che il documento è stato esaminato dalla Commissione per l'aggiornamento e l'esame dello Statuto e dei Regolamenti comunali nella seduta del 21 febbraio 2018, che ha espresso parere favorevole proponendo alcune modifiche da apportare al Regolamento medesimo;

ACQUISITO il parere tecnico favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, c 1, del D.Lgs. 267/2000;

PROPONE

DI FARE integralmente proprie le premesse di cui al presente atto e sulla base delle stesse:

1. DI MODIFICARE il Regolamento Edilizio Comunale adottato, congiuntamente al Programma di Fabbricazione, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 30.01.1970 e approvato con D.P.G.R. n. 28/URB del 02.02.1972, tramite la sostituzione integrale degli articoli 50 e 51 come da testo allegato;
2. DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003.

Comune di Remanzacco. Regolamento edilizio vigente approvato con il Piano di Fabbricazione del 30.01.1970**Art.50 - Locali di servizio.**

I locali di servizio, quali garages, legnaie, etc. potranno essere incorporati al fabbricato d'abitazione, oppure essere eretti anche a confine e a non meno di ml. 4 dai fabbricati d'abitazione e in tal caso non potranno occupare una superficie superiore al 10 % della superficie del lotto. Tali locali non potranno avere un'altezza superiore a ml. 3,00.

E' ammesso per i fabbricati esistenti all'atto della adozione del piano, la costruzione, in muratura, di autorimesse per un numero di macchine pari a quello degli alloggi, in confine di proprietà.

Alla scadenza del termine di anni (tre) dall'approvazione del

- 25 -

p.d.F., i proprietari dei fabbricati muniti di autorimesse private abusive o provvisorie dovranno regolarizzare le installazioni stesse.

I parcheggi dovranno avere una superficie non inferiore ad un metro quadrato per ogni 20 metri cubi di costruzione.

Non è ammessa la costruzione di fabbricati sussidiari e di servizio sui lotti ove non esistano fabbricati principali.

Ove l'esecuzione di fabbricati di servizio pregiudichi l'assetto estetico della zona potrà essere rifiutata la Licenza Edilizia e invitato il richiedente a modificare il progetto in modo da renderlo accettabile, secondo i suggerimenti della Commissione Edilizia.

Art.51 - Baracche e tettoie.

E' vietata la costruzione di baracche, tettoie o simili fronteggianti aree pubbliche.

PROPOSTA DI VARIANTE agli articoli 50 e 51 del Regolamento Edilizio

Articolo 50. Fabbricati di servizio

I fabbricati di servizio o di pertinenza, quali autorimesse, magazzini, lavanderie, legnaie, depositi per attrezzature da giardino e, in genere, tutti i locali accessori, sono realizzabili solo sui lotti ove esistono i fabbricati principali ed essere armonicamente composti con essi.

Devono rispettare le norme aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, ovvero quanto prescritto dalle norme di attuazione del Piano Regolatore Generale Comunale e dal Regolamento edilizio, dalle altre leggi di settore con particolare riferimento alle norme in materia di sicurezza statica, antisismica, antincendio, sicurezza stradale, nonché le norme in materia igienico-sanitaria, in materia di barriere architettoniche, di accatastamento, le disposizioni in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio e di tutela ambientale.

In deroga alle distanze, alla superficie coperta e al volume prescritti dalle norme del Piano Regolatore Generale Comunale, al di fuori delle zone urbanistiche A e B0, è consentita in attività di edilizia libera senza obbligo di una preventiva comunicazione al Comune, l'installazione su aree scoperte e/o giardini pertinenziali, di modeste costruzioni quali casette o tettoie (costituite da una copertura fissa e da sostegni verticali o pilastri), in legno o in materiali con effetto simile esclusa la lamiera, che abbiano un utilizzo esclusivamente accessorio (deposito attrezzi da giardino, deposito legna, ripostiglio, ricovero veicolo) del relativo edificio principale esistente, aventi le seguenti caratteristiche costruttive e alle seguenti condizioni:

- siano poggianti sul terreno o suolo, di struttura leggera prefabbricata, prive di qualsiasi fondazione stabile e di qualsiasi ancoraggio a strutture esistenti, pertanto di palese rimovibilità;
- occupino una superficie massima di mq. 12,00;
- abbiano una altezza massima pari a metri 3,00 (misurata dalla quota del terreno alla quota di colmo della copertura);
- nel caso di appoggio al limite della proprietà (distanza confine=metri 0,00), il lato della costruzione sul confine deve essere massimo di metri 3,00;
- la loro collocazione è vietata sulla parte dell'area scoperta o del giardino fronte una strada pubblica. Di norma dovranno essere posizionate sul retro o sul fianco del fabbricato principale; eccezionalmente è ammessa la posa sull'area fronte il prospetto principale dell'edificio a condizione che vengano creati dei filtri arborei/arbustivi che possano mitigare possibili impatti visivi determinati dai manufatti, e che la costruzione non superi l'altezza della recinzione più vicina;
- siano in un numero massimo di una costruzione per ogni unità immobiliare su area di proprietà o con diritto di uso esclusivo;

Le tipologie di costruzioni sopra descritte non vengono computate ai fini del calcolo della distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti. In tutti i casi dovranno rispettare il Codice Civile, le disposizioni in materia dei beni culturali e del paesaggio, le altre leggi di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia (sicurezza statica, antisismica, nome in materia igienico-sanitaria, accatastamento).

Articolo 51. Baracche

E' fatto divieto assoluto di installare nelle zone residenziali "baracche", o container, o contenitori in metallo per uso deposito o ripostiglio, ad eccezione di quelli installati nei cantieri edili per il tempo strettamente necessario all'esecuzione e completamento dell'attività edilizia.

Tali manufatti sono ammessi nelle zone produttive (zone urbanistiche industriali/artigianali D, commerciali H,) per contenere la merce o il materiale dell'attività produttiva insediata, di norma evitando la loro collocazione sul lato fronte una strada pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione a fianco riportata;

VISTI i pareri espressi sulla suddetta proposta, ai sensi del Tuel del 18.08.2000 n.267;

UDITA l'illustrazione introduttiva del Consigliere Angeli, di cui all'allegato supporto multimediale che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

UDITI gli interventi di cui all'allegato supporto multimediale che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

UDITA la proposta di un emendamento di lieve entità presentata dai Consiglieri Galliussi e Pontonutti che propongono di modificare l'art. 50, comma 2, quinta riga:

“...di modeste costruzioni quali casette o tettoie....”

Nel seguente modo:

il termine “TETTOIE” venga sostituito dal termine: “MANUFATTO”

AD UNANIMITA' dei voti, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

DI APPROVARE l'emendamento così come proposto dai Consiglieri Galliussi e Pontonutti.

DELIBERA

AD UNANIMITA' dei voti, espressi per alzata di mano,

DI APPROVARE la proposta così come emendata, che si intende integralmente richiamata.

Successivamente, su proposta del Sindaco, il Consiglio Comunale, all'unanimità dei voti, espressi per alzata di mano, delibera di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO EDILIZIO.
----------------	--

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL Sindaco
BRIZ DANIELA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL SEGRETARIO
DONATI DEBORA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PARERE DI REGOLARITÀ DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO EDILIZIO.

RESP. P.O. TECNICA

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 06-03-18

Il Responsabile del servizio
F.to RINALDI FLAVIA

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Allegato alla deliberazione

**DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 9 del 14-03-2018**

Oggetto: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO EDILIZIO.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi con numero di registrazione all'albo pretorio 152.

COMUNE DI REMANZACCO li 16-
03-2018

L' INCARICATO

DONATI DEBORA

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Allegato alla deliberazione

**DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 9 del 14-03-2018**

Oggetto: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO EDILIZIO.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei quindici giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

COMUNE DI REMANZACCO li 31-
03-2018

L'INCARICATO

DONATI DEBORA

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa